

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assetamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Tenuto presente che la foresta di Tarvisio, situata in provincia di Udine, di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti ex economici, è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che provvede alla gestione, in conformità alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto - regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, come stabilito nella apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;

Accertato che nel comprensorio della foresta sono comprese, fra le altre, le località denominate « Rio Bianco » e « Cucco », entrambe nel comune amministrativo di Malborghetto, che rispondono ai requisiti richiesti e che si distinguono per le seguenti peculiari caratteristiche:

« Rio Bianco » estesa su ha 378, compresi nei fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della partita tavolare 40 - 2° corpo tavolare, in comune censuario di Bagni di Lusnizza, riportati nella carta sinottica scala 1:25.000 della foresta di Tarvisio, situati tra le quote 700 e 1900 m, costituenti una zona di rara bellezza per la natura selvaggia dei luoghi incontaminati, a ripide e strapiombanti pareti rocciose, derivanti da tipiche scogliere di Dolomia del Ladinico, formazione dello Schlern, da dolomia grigio-calcarei dolomitici e, nella parte superiore, da calcari scuri intercalati a dolomie grigie ed a calcari dolomitici bioclastici, localmente mineralizzati. La vegetazione è di rilevante interesse scientifico

per la presenza di varietà floristiche del *Pineto-ericetum*, mentre nei costoni rocciosi e nei conoidi di breccie calcaree, è presente il *Mugo-Rhodoretum hirsuti*;

« Cucco » estesa su ha 21, compresi nel foglio di mappa n. 9 della partita tavolare 105 - 2° corpo tavolare, in comune censuario di Malborghetto, riportati nella carta sinottica scala 1:25.000 della foresta di Tarvisio, soprastante la strada statale n. 13, situata a quota media m 800 s.l.m., costituenti un'area di notevole interesse botanico e forestale per la presenza di *Pinetum austro-alpinum*, formante una subassociazione di *Pinus nigra*;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali, eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonché nel rapporto al programma economico nazionale 1971-75 (progetto 80), le suddette zone, per il loro preminente interesse nazionale, rientrano nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che le due zone destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in vari studi di carattere botanico, forestale e faunistico;

Vista l'autorizzazione in data 15 novembre 1974 concessa dal consiglio di amministrazione della direzione generale del Fondo per il culto, che amministra l'Azienda patrimoni riuniti ex economici;

Visto l'atto deliberativo n. 20 del comitato dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 2 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Rio Bianco » e « Cucco » già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio della foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, esattamente indicate nella planimetria al 25 mila, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*  
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*  
GUI